

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (\$\infty\$ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 98 del 29/12/2017

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE SULLA TASSA DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette addì 29 - ventinove - del mese dicembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	-	X
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	X	-
REMORINI MARINA	X	-
POTI' LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	X	-

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	X	-
BARTOLI FABIO	X	-
FIORENTINI SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	-	X
FRESCHI LORENO	-	X
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	_
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 669 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 28/12/2015, in vigore dal 01/01/2016 definisce come presupposto impositivo della TASI "il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9";

Visto l'art. 1, comma 671, della Legge 27/12/2013, n. 147 dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, ne chiarisce l'obbligatorietà a carico di "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto l'art. 1, comma 681, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 28/12/2015, in vigore dal 01/01/2016 prevede che "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria"; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

Dato atto quindi che per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 14 lettere a), b) e d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, commi 639, 669, 681 della Legge n. 147 del 27/12/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è prevista esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%);

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 9-bis, del D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge del 24 maggio 2014 n. 80, a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Rilevato in particolare che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la modifica apportata dall'art.1, comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190, nel definire i margini di manovra tariffaria in capo all'ente locale, impone una logica di interdipendenza tra le scelte operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI, tanto è vero che:

- il comma 640 stabilisce che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU";
- i commi da 676 a 678 dispongono che:
- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando "in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013", fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili (PRIMO LIMITE):
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille (SECONDO LIMITE);
- e) per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;
- f) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1,00 per mille;
- g) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille (art. 1, comma 678 così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c) della legge n. 208 del 28/12/2015);

Visto l'art. 1, comma 28 della Legge n. 208 del 28/12/2015, ai sensi del quale per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Dato atto che il Comune di Montopoli in Val D'Arno non ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, facoltà esercitabile per gli anni 2014-2015, di incrementare la TASI fino allo 0,8 per mille e che quindi non ha applicato la TASI agli altri fabbricati, alle aree edificabili ed alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Dato atto che in relazione a quanto sopra l'abitazione principale non sarà soggetta né a TASI né ad IMU, salvo quelle di lusso (A/1, A/8, A/9), che continueranno ad essere soggette ad IMU e per le quali spetta la detrazione di € 200,00. Le abitazione di lusso (A/1, A/8, A/9) destinate ad abitazione principale e relative pertinenze non saranno soggette alla TASI, in quanto tale tassazione non è stata prevista per l'anno 2015;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 29/12/2016 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili;

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO che in base all'art. 9, del regolamento comunale IUC: regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) i servizi indivisibili con l'indicazione dei costi alla cui copertura concorre il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono quelli di cui all'allegato "A";

Dato atto che il Consiglio Comunale dovrà approvare le aliquote IMU 2018 nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

Dato atto che a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 15 della Legge n. 208 del 28/12/2015, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

Dato atto che le fattispecie sopra richiamate dal 01/01/2016, per effetto della modifica all'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2015 da parte dell'art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 28/12/2015, sono anch'esse esenti dalla TASI;

Dato atto che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9- bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 188 del 12/12/2017 con la quale la stessa propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dell'imposta per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

Rilevato che la fattispecie di cui sopra non è invece esente dalla TASI;

Dato atto che sono invece esenti dalla TASI tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 208 del 28/12/2015 di confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 29/12/2016:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI): Aliquote

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
ratuspecie imponione	riiquota (per mine)

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
2) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE)	2,50
3) Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti 1) e 2)	0,00

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 14.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dello 0,92%;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Indi, il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e

riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri astenuti: n. 0

Consiglieri contrari: n. 4 (Vanni M., Gronchi, Raffaelli, Carli)

Consiglieri favorevoli: n. 9

DELIBERA

1) Di dare atto che questo Ente non ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, facoltà esercitabile per gli anni 2014-2015, di incrementare la TASI fino allo 0,8 per mille e che quindi non ha applicato la TASI agli altri fabbricati, alle aree edificabili ed alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

2) Di confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 29/12/2016, ad eccezione delle aliquote Tasi sull'abitazione principale e relative pertinenze in quanto dal 01/01/2016 la TASI sull'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9", non è più soggetta all'imposta in esame:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI): Aliquote

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
2) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE)	2,50
3) Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti 1) e 2)	0,00

3) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, comma 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il Consiglio Comunale dovrà approvare le aliquote IMU 2018 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Di dare atto che il gettito del tributo è destinato alla copertura parziale del costo dei servizi indivisibili come indicati nell'allegato "A"
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, di cui all'art. 13, comma 13bis e comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, secondo le

modalità stabilite con nota prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- 6) Di ricordare che in virtù dell'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di adozione se pubblicata prima del 28 ottobre;
- 7) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2018 in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/00;

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n.

. 13

Consiglieri astenuti: n.

n. 0

Consiglieri contrari: n.

4 (Vanni M., Gronchi, Raffaelli, Carli)

Consiglieri favorevoli: n. 9

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO A

ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 682 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147	IDIVISIBILI E DEI 013 N. 147	RELATIVI COSTI AI S	ENSI DELL'ART.1 CO	MMA 682 DELLA
		Previsione di spese 2018	Previsoni di spese finanziate con entrate specifiche 2018	Previsoni di spese finanziate con quote risorse generali 2018
Anagrafe, stato civile, elettorale	M.01 P.07	182.420,00		86.720,00
Polizia Municipale Scuola	M.03 P.01 M.04 P.1 P.2	330.474,00	12.756,00 30.500,00	317.718,00
Viabilità, circolazione e servizi connessi. Illuminazione pubblica e servizi connessi	M.10 P.05	359.551,00	26.000,00	333.551,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	M.10 P.2	29.000,00	0,00	29.000,00
Servizio di protezione civile	M.11 P.01	10.066,00	0,00	10.066,00
Urbanistica e gestione del territorio	M.08 P.01	50.765,00	0,00	50.765,00
Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente ed altri servizi	M.09 P.02	143.740,00	33.000,00	110.740,00
Assistenza, beneficienza servizi diversi alla persona	M.12 P.04	418.000,00	00'0	418.000,00
TOTALE		1.722.837,00	197.956,00	1.524.881,00

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di Pisa

Revisore Unico

Verbale n. 40 del 19 novembre 2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Imposta Unica comunale (IUC): Aliquote sulla tassa dei servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018. Conferma."

lo sottoscritta Dott.ssa Silvia Spagnolo, Revisore Unico del Comune di Montopoli in Val d'Arno, in riferimento a quanto in oggetto:

- vista la nota dell'ufficio Tributi con la quale si richiede il parere in riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Imposta Unica comunale (IUC): Aliquote sulla tassa dei servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018. Conferma."
- visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: : "Imposta Unica comunale (IUC): Aliquote sulla tassa dei servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018. Conferma."

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Imposta Unica comunale (IUC): Aliquote sulla tassa dei servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018. Conferma."

Montopoli in Val d'Arno 19 dicembre 2017

IL REVISORE UNICO

ott.ssa Silvia Spagnolo)



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini nº 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (50571/44.98.11)

Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000

TRIBUTI

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°: 2017/74 del 20/12/2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE SULLA TASSA DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147—bis del D. Lgs. N. 267/00, si esprime parere favorevole di **regolarità tecnica** del presente atto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì che detta deliberazione:

x comporta

- non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Settore

Per la regolarità istruttoria il Responsabile/U.O. e/o del procedimento

IL RESPONSABILE DIECEDEFICIO TRIBUTI

Dott. see Askatile Welani

Montopoli V.A., 21/12/2017



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini nº 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (50571/44.98.11)

Servizio Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale nº 2017/74 del 20/12/2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE SULLA TASSA DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

Ai sensi dell'art . 49 comma I del D.Lgs 267/00, i esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Montopoli Valdarno, 21/12/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario Servizio Economico-Finanziario Dr.ssa Carla Benedetti Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 08/01/2018



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

per:

 decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE